

Norme & Tributi

GLOSSARIO UNICO

Tettoie fuori dall'edilizia libera

I chiarimenti sulle opere per le quali non servono permessi o comunicazioni

Tettoie e pensiline vanno considerate parti strutturali dell'edificio. Conseguenza: la loro sostituzione o realizzazione da zero non potrà avvenire in regime di edilizia libera.

L'entrata in vigore il 22 aprile del glossario unico per le attività che è possibile realizzare senza permesso non ha chiarito tutti i dubbi degli operatori. Qualche perplessità è rimasta. Per questo, i componenti della commissione che ha lavorato alla compilazione dell'elenco hanno messo insieme un pacchetto di risposte a domande frequenti.

Quella più rilevante riguarda sicuramente gli elementi che servono a proteggersi da acqua e sole: «Tettoie e pensiline - spiega Cesare Galbiati, consigliere nazionale dei geometri - non possono essere considerate elementi di arredo e, quindi, non potranno essere sostituite senza permessi specifici». Servirà, in linea di principio, una comunicazione di inizio lavori asseverata. Senza di-

menticare che, anche quando ci si trova in regime libero, è necessario chiedere le autorizzazioni che non riguardano strettamente le pratiche edilizie, come quelle paesaggistiche.

Non è il solo chiarimento. Altra precisazione importante riguarda gli arredi da giardino: pergolati, ripostigli per gli attrezzi, piccoli manufatti. Questi, per rientrare nel perimetro dell'edilizia libera, non devono essere stabilmente infissi al suolo: una dicitura che impone di non effettuare opere di scavo. Possono essere agganciati al terreno, ma con elementi smontabili, come paletti, viti o piastre. Collegato a questo c'è il tema di tende e tende a pergola: la domanda frequente, in questo caso, è se ci siano dei limiti di peso per questi elementi. Se non è previsto alcun vincolo di peso per il materiale posto a copertura, è comunque necessario che si tratti di tessuti o materiali simili.

Ancora, nelle risposte si parla di impianti di estrazione di fumi dalle abitazioni: qui non è chiaro se il glossario unico ammetta interventi

solo sulle parti terminali o sull'intera canna fumaria. La risposta è che può essere rimpiazzata anche la canna fumaria per intero, purché sia realizzata con finalità di messa a norma. «Sempre che - precisa Galbiati - non vengano intaccate parti strutturali dell'edificio: in quel caso certamente non rientriamo in un'ipotesi di edilizia libera».

Indicazione importante arriva, infine, anche per le imprese e i loro capannoni. Nella nozione di manto di copertura del glossario, infatti, va ricompresa anche la rimozione delle parti di amianto. Sarà, quindi, libera. Con una precisazione: occorrerà comunque compilare il piano di lavoro di demolizione-rimozione da sottoporre preventivamente all'organo di vigilanza (l'Ausl).

—Gi.L.



Peso: 11%